

17 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Varie**

## Permessi 104: estesi a 12 giorni per effetto del Decreto Coronavirus

Autore: **Alessia Noviello**

I lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave e i familiari che li assistono hanno, normalmente, diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, in base alle disposizioni normative contenute nell'art. 33 comma 3 della Legge 104/1992.

Il lavoratore che assiste una persona con handicap e, la stessa persona maggiorenne, affetta da handicap in situazione di gravità, ha inoltre diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza consenso ad altra sede.

Si considera portatore di handicap un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

I permessi retribuiti possono essere richiesti da:

- disabili in possesso di contratto individuale di lavoro;
- genitori lavoratori dipendenti: madre e padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- coniuge lavoratore dipendente con esclusione del convivente;
- parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui i genitori o il coniuge siano ultrasessantacinquenni, ovvero, nei casi di decesso o di patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.
- Sono esclusi dai benefici:
- i lavoratori a domicilio e gli addetti ai lavori domestici come indicato dalla Circolare Inps n. 80/95;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi, né in qualità di genitori o familiari, come da Circolare Inps n. 133/2000;
- i lavoratori autonomi e i parasubordinati.

Le condizioni essenziali per poter richiedere i permessi ai sensi della Legge n. 104/92 sono:

- Il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità come da art.3 comma 3 della citata legge;
- la mancanza di ricovero ospedaliero a tempo pieno della persona affetta da disabilità, ovvero, per poter richiedere il beneficio, non deve sussistere la condizione di assistenza sanitaria, sia pubblica che privata, in maniera continuativa. Tuttavia l'Inps ha chiarito, con Circolare n. 155/2010, richiamando la nota del Ministero della Salute n. 13/2009, che anche in presenza di ricovero ospedaliero a tempo pieno, laddove il disabile abbia

necessità di recarsi al di fuori della struttura per effettuare visite mediche e terapie certificate, si può fruire dei benefici previsti dalla legge e farsi assistere da un familiare che lo accompagna al controllo esterno.

I permessi mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, fruiti dal lavoratore disabile e dal familiare che lo assiste, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. La copertura della contribuzione figurativa opera a decorrere dal 28 marzo 2000, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 53/2000, e trova applicazione sia ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, sia ai fini pensionistici. Fino all'emanazione della norma, per i permessi mensili fruiti ai sensi della Legge 104/92, non era prevista alcuna contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro, poiché il trattamento economico spettante non aveva natura di retribuzione imponibile.

Il Decreto legge approvato il 16 marzo 2020, di cui al momento disponiamo ancora solo di una versione non definitiva, estende, all'art. 23, la durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, portando il numero di giorni di permessi mensili retribuiti (e coperti da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), complessivamente a dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Resta da chiarire, per i datori di lavoro che possono beneficiare della sospensione dei versamenti contributivi e, di conseguenza, che non potranno compensare le maggiori somme versate, in che modo il provvedimento andrà incontro alla carenza di liquidità delle aziende colpite dall'emergenza economica legata a questa pandemia.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.  
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY  
P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)